*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 121

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 9 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.

**Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato:

*a*) dai contributi semestralmente versati dallo I.N.P.S. al bilancio dello Stato;

*b*) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 28 marzo 1973, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 12 miliardi per l'anno 1973, in conformità del disposto dello art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato a saldo anno 1973, la somma di L. 2.507.546.432;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), in conseguenza, deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 28 marzo 1973;

Vista la variazione in aumento di L. 2.507.546.432, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, cap. 1116, per l'anno finanziario 1974 con decreto del Ministro per il tesoro n. 178536 del 17 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 333;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di L. 2.507.546.432 del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e versati, quale saldo, per l'anno 1973, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata, per l'ulteriore finanziamento del piano relativo all'anno 1973, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Piemonte . . . . . . . . . | L. | 182.389.980 |
| Lombardia . . . . . . . . . | » | 293.755.150 |
| Veneto . . . . . . . . . | » | 164.893.560 |
| Liguria . . . . . . . . . | » | 71.735.130 |
| Emilia-Romagna . . . . . . . | » | 158.102.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Toscana | L. | 130.570.360 |
| Umbria | » | 41.718.530 |
| Marche | » | 57.507.870 |
| Lazio | » | 165.340.580 |
| Abruzzi | » | 71.158.310 |
| Molise | » | 22.139.070 |
| Campania | » | 281.648.960 |
| Puglia | » | 221.832.000 |
| Basilicata | » | 43.073.760 |
| Calabria | » | 125.804.730 |
| Valle d'Aosta | » | 6.681.935 |
| Trento | » | 20.714.550 |
| Bolzano | » | 21.122.647 |
| Friuli-Venezia Giulia | » | 50.520.300 |
| Sicilia | » | 290.789.860 |
| Sardegna | » | 86.046.350 |
| Totale | L. | 2.507.546.432 |

Art. 2.

E' impegnata la spesa di L. 2.507.546.432, derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

*Il Ministro*: GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 232*

**(3652)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona e di parte del centro abitato del comune di Casteggio.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Pistornile e parte alta del centro abitato, sita in comune di Casteggio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casteggio;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Casteggio e dalla sig.ra Gianfranca Montagna in Goggi, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da un complesso di cose immobili, aventi valore estetico e tradizionale, insistente su una collina che domina la pianura, palintesto dell'antica Clastidium, rappresentante un quadro panoramico ove l'opera dell'uomo si è fusa armonicamente con i rilievi naturali del terreno, godibile dalle strade, piazze e luoghi pubblici compresi nel vincolo;

Decreta:

La zona Pistornile e la parte alta del centro abitato sita nel territorio del comune di Casteggio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord piazza Dante, compresa questa nella zona proposta, via Ponte Romano, via Gramsci, via Vigorelli (tutte comprese nel vincolo) fino all'incrocio con via Cesare Battisti;

a est dall'incrocio predetto segue la strada provinciale Casteggio-Montalto compresa nel vincolo, fino all'incrocio con la via Famiglia Cignoli;

a sud con il bordo meridionale della via Famiglia Cignoli, poi col bordo meridionale di via Narbusto inferiore fino all'incrocio con la via Duca d'Aosta;

a ovest il bordo occidentale della via Duca d'Aosta e lo stesso bordo della via Cantù fino a raggiungere piazza Dante.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Casteggio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1975

*Il Ministro*: SPADOLINI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

*Verbale dell'adunanza del giorno 10 novembre 1972*

Alle ore 10 di venerdì 10 novembre 1972, in una sala della sede dell'amministrazione provinciale di Pavia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, a seguito della convocazione fatta dal presidente attraverso lettera del 16 ottobre 1972, diretta a tutti i membri ed ai sindaci dei tre comuni interessati nelle proposte elencate all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

L'ordine del giorno in discussione è il seguente:

1) CASTEGGIO: proposta di vincolo della zona di Pistornile e di Mairano;

(*Omissis*).

Presente il sindaco di Casteggio, geom. Renzo Guarnaschelli, il presidente propone alla commissione il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, alle zone del comune di Casteggio, così come appresso delimitate, a causa del loro notevole interesse pubblico:

*a*) zona del Pistornile e della parte alta dell'abitato, così delimitata:

a nord piazza Dante, compresa questa nella zona proposta, via Ponte Romano, via Gramsci, via Vigorelli (tutte comprese nel vincolo) fino all'incrocio con via Cesare Battisti;

a est dall'incrocio predetto segue la strada provinciale Casteggio-Montalto compresa nel vincolo, fino all'incrocio con via Famiglia Cignoli;

a sud con il bordo meridionale della via Famiglia Cignoli, poi col bordo meridionale di via Narbusto inferiore fino all'incrocio con la via Duca d'Aosta;

a ovest il bordo occidentale della via Duca d'Aosta e lo stesso bordo della via Cantù fino a raggiungere la piazza Dante.

(*Omissis*).

La zona delimitata in *a*) ossia quella del Pistornile e della parte alta del centro abitato, godibile dalle strade, piazze e luoghi pubblici compresi nel vincolo, è costituita da un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, su una collina che domina la pianura, palintesto dell'antica Clastidium, quadro panoramico ove l'opera dell'uomo si è fusa armoniosamente coi rilievi naturali del terreno;

(*Omissis*).

Il presidente pone in votazione gli argomenti:

1) la proposta di vincolo della zona del Pistornile e del centro abitato viene approvata all'unanimità;

(*Omissis*).

**(3639)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

**Conferma alla Banca nazionale del lavoro dell'incarico per la riscossione dell'imposta di soggiorno dal 1970 al 1974. Conferimento dell'incarico, per il periodo 1975-77 e determinazione dell'aggio di riscossione per gli anni dal 1970 al 1975.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 ed 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Premesso che l'incarico alla riscossione della imposta di soggiorno, affidato fino a tutto il 1969 alla Banca nazionale del lavoro non è stato a tutt'oggi formalmente rinnovato, in quanto l'I.N.G.I.C. (Istituto nazionale gestione imposte di consumo) vantando sulla base dell'art. 8, primo comma, del citato regio decreto-legge n. 1926 del 1938, un diritto « prioritario » all'esercizio del servizio di che trattasi, ne richiese, senza peraltro ottenerlo, l'affidamento;

Considerato che con decreto interministeriale n. 7/P/3774 del 21 ottobre 1974, l'I.N.G.I.C. è stato posto in liquidazione e che si rende, pertanto, necessario regolarizzare la posizione della Banca nazionale del lavoro che, dal 1970 al 1974 ha continuato a gestire di fatto il servizio;

Vista l'istanza in data 11 novembre 1974, con la quale la Banca nazionale del lavoro, con riferimento al servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno, chiede la sanatoria per il periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1974 ed il reincarico per il triennio 1975-77;

Ritenuto che, a norma del ripetuto regio decreto-legge n. 1926 del 1938, si appalesa necessario provvedere a quanto sopra, nonché alla determinazione dell'aggio di riscossione, sia per il periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1974, sia per l'anno 1975;

Vista la nota 12 dicembre 1974, n. 4366/G.A./39/5 del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è confermata per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1974 e per il triennio 1975-77, nell'incarico di provvedere, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, alla riscossione della imposta di soggiorno nei comuni della Repubblica, nei quali il tributo è applicabile.

L'aggio dovuto sull'importo della imposta di soggiorno riscossa è determinato, per il periodo 1970-74, nella misura del 7,25 % (sette e venticinque per cento) e per l'anno 1975 nella misura del 7,40 % (sette e quaranta per cento).

Roma, addì 14 marzo 1975

*Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
SARTI

**(3501)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Civitavecchia.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la località « La Frasca » del comune di Civitavecchia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Civitavecchia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona costiera del comune di Civitavecchia che va dalla Torre Valdaliga alla località Sant'Agostino e fino alla macchia della Cerreta costituisce un paesaggio di notevole bellezza naturale, formato sia da caratteristiche coste frastagliate abbellite talora da antiche torri e ruderi, sia dalla campagna adiacente e soprattutto, nella località La Frasca, da un lungomare pittoresco frastagliato di rocce affioranti dalle acque e da retrostanti boschi e dalla macchia della Cerreta; il tutto formante un suggestivo panorama con quadri di singolare bellezza, godibili da punti di belvedere, sia nel retroterra che a mare, aperti al pubblico;

Decreta:

La zona costiera del comune di Civitavecchia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal cavalcavia ferroviario in località casale della Cerreta, il limite del vincolo segue, verso sud-est, la ferrovia Roma-Pisa sino al casello ferroviario n. 10, di qui, verso sud-ovest, segue la strada che scende al mare in località Torre Valdaliga; indi verso nord-ovest segue la spiaggia sino al confine con il comune di Tarquinia, prosegue verso nord-est lungo il detto confine sino alla strada a monte della macchia della Cerreta e fino al cavalcavia ferroviario.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Civitavecchia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 26 marzo 1975

*Il Ministro*: SPADOLINI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

*Verbale n.* 58

Oggi, 5 ottobre 1972, presso la sede della soprintendenza ai monumenti del Lazio, via Cavalletti, 2, Roma, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CIVITAVECCHIA: località La Frasca fino alla Torre Valdaliga - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la zona costiera del comune di Civitavecchia, che va dalla Torre Valdaliga alla località Sant'Agostino e fino alla macchia della Cerreta, costituisce un paesaggio di notevole bellezza naturale, formato sia da caratteristiche coste frastagliate, abbellite talora da antiche torri e ruderi, sia dalla campagna adiacente e soprattutto, nella località La Frasca, da un lungomare pittoresco frastagliato di rocce affioranti dalle acque e da retrostanti boschi e dalla macchia della Cerreta; il tutto formante un suggestivo panorama con quadri di singolare bellezza;

Rilevato che esistono punti di visuale pubblici sul retroterra e dal mare, che permettono di godere tale bellezza naturale;

Constatata la necessità di tutelare tale zona;

All'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona costiera del comune di Civitavecchia racchiusa entro il seguente perimetro;

partendo dal cavalcavia ferroviario in località casale della Cerreta, il limite del vincolo segue, verso sud-est, la ferrovia Roma-Pisa sino al casello ferroviario n. 10, di qui, verso sud-ovest, segue la strada che scende al mare in località Torre Valdaliga; indi, verso nord-ovest, segue la spiaggia sino al confine con il comune di Tarquinia; prosegue verso nord-est lungo il detto confine sino alla strada a monte della macchia della Cerreta e fino al cavalcavia ferroviario.

(*Omissis*).

**(3637)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

**Autorizzazione alla società Fidalta - S.r.l., in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società Fidalta - S.r.l., con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società Fidalta - S.r.l., con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

**(3469)**

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

**Autorizzazione alla società U.N.I.F.I.R.E. - Unione fiduciaria e di revisione - S.p.a., in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società U.N.I.F.I. R.E. - Unione fiduciaria e di revisione - S.p.a., in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società U.N.I.F.I.R.E. - Unione fiduciaria e di revisione - S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

(3468)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 0394 del 25 novembre 1974 con la quale l'Unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Ravenna prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra unione, il proprio rappresentante sig. Luigino Frigato con il sig. Walter Riva Cambrino;

Vista la lettera del 25 novembre 1974 con la quale il sig. Luigino Frigato rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Walter Riva Cambrino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Luigino Frigato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

*Il Ministro*: TOROS

(3577)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.

**Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 199;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Frosinone presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

*Presidente*:

Pirri dott. Pericle, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

*Membri*:

Nastasi ing. capo Francesco, rappresentante del genio civile;

Testani Roberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Palumbo dott. Umberto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Palombi Daniele, Coniglio Antonino, Notarcola Francesco, De Paolis Renato, Fratarcangeli Romano, Giuliani Aldo e Cocco Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Rej rag. Armando, Sangiorgi rag. Mario, Minotti Luigi e Di Castro dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Taboni Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

*Il Ministro*: TOROS

(3574)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1975.

**Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Abruzzo per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Abruzzo per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive cinquanta unità, così ripartite:

quattro medici funzionari;

un legale;

diciassette elementi direttivi amministrativi, di cui uno con qualifica di direttore principale, otto con qualifica di direttore, cinque con qualifica di consigliere capo o equiparabile, uno con qualifica di primo consigliere del personale degli enti e due con qualifica di capo ufficio del personale degli enti mutualistici provinciali o equiparabile;

diciannove elementi di concetto, di cui un assistente sanitario, almeno cinque ragionieri, uno con qualifica di ragioniere principale ed uno con qualifica di primo segretario del personale degli enti;

sette elementi esecutivi;

due elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Abruzzo l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(3568)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1975.

**Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Veneto per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Veneto intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Veneto per essere utilizzate, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive quarantanove unità, così ripartite:

sette medici;

tre elementi direttivi amministrativi;

tredici elementi di concetto;

ventisei elementi esecutivi, di cui quindici dattilografi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Veneto l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1975.

**Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso le province di Trento e Bolzano per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il successivo art. 22, il quale prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle norme fondamentali di riforma dei principi stabiliti dalla legge in esame devono provvedere, nella regione Trentino-Alto Adige, la regione stessa e la province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze;

Viste le richieste avanzate dalle province di Trento e di Bolzano intese ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alle province di Trento e di Bolzano per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive, rispettivamente, tredici e sette unità, così ripartite:

*Provincia di Trento*:

tre elementi direttivi, di cui uno appartenente a ruolo amministrativo, uno a ruolo sanitario ed uno a ruolo di ragioneria;

sei elementi di concetto;

quattro elementi esecutivi.

*Provincia di Bolzano*:

due elementi in possesso del diploma di laurea;

tre elementi in possesso del diploma di ragioneria;

due elementi da adibire a mansioni di segreteria.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con le province di Trento e di Bolzano l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito provinciale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(3569)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1975.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Nervesa Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 maggio 1973 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare del Montello, interessante i comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai sindaci di Nervesa, Giavera, Volpago, Crocetta e Montebelluna, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce per la conformazione del terreno, per la flora e per la distribuzione, il tipo e l'ubicazione dei fabbricati, un paesaggio del massimo interesse, nonchè una cornice naturale di particolare bellezza che caratterizza tutto il panorama della pianura antistante, che dalla città di Treviso si apre verso nord avendo per sfondo questo colle inconfondibile, isolato com'è, dal corso del Piave a nord e ad est e dalla valle di Biadene e ad ovest dalle restanti alture pedemontane che lo circondano. Considerevole importanza riveste anche l'interesse nazionale per la conservazione delle caratteristiche paesaggistiche di detto colle, dato il valore storico che il Montello riveste per la battaglia in esso svoltasi dal 15 al 23 maggio 1918;

Decreta:

La zona collinare del Montello sita nel territorio dei comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad est ed a nord: il confine di destra dell'alveo demaniale del fiume Piave, dall'altezza del nuovo ponte della statale n. 248 Schiavonesca Marosticana, sul canale della Vittoria a Nervesa della Battaglia, fino al prolungamento della XIX presa ad occidente del Ciano;

a sud: la mezzeria della strada statale n. 248 Schiavonesca Marosticana, dal nuovo ponte sul canale della Vittoria a Nervesa della Battaglia, all'incrocio con il nuovo tracciato della strada statale n. 348 Feltrina a Montebelluna;

ad ovest: la mezzeria della strada statale n. 348 Feltrina dall'incrocio di Montebelluna fino al bivio per Valdobbiadene, la mezzeria della strada provinciale n. 2 di Valdobbiadene fino al bivio con la strada comunale Castella per Ciano e quindi la mezzeria di questa ultima fino alla XIX presa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione agli albi dei comuni della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 aprile 1975

*Il Ministro*: SPADOLINI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

*Verbale n.* 76

Adunanza tenutasi il giorno 4 maggio 1973 per trattare il seguente ordine del giorno:

Proposta di vincolo zone collinari del Montello dei comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta, ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

La commissione, ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 20 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela per la zona collinare del Montello segnata in giallo nella allegata planimetria e così delimitata;

ad est ed a nord: il confine di destra dell'alveo demaniale del fiume Piave, dall'altezza del nuovo ponte della statale n. 248 Schiavonesca Marosticana, sul canale della Vittoria a Nervesa della Battaglia, fino al prolungamento della XIX presa ad occidente di Ciano;

a sud: la mezzeria della strada statale n. 248 Schiavonesca Marosticana, dal nuovo ponte sul canale della Vittoria a Nervesa della Battaglia, all'incrocio con il nuovo tracciato della strada statale n. 348 Feltrina a Montebelluna;

ad ovest: la mezzeria della strada statale n. 348 Feltrina dall'incrocio di Montebelluna fino al bivio per Valdobbiadene, la mezzeria della strada provinciale n. 2 di Valdobbiadene fino al bivio con la strada comunale Castella per Ciano e quindi la mezzeria di quest'ultima fino alla XIX presa.

La proposta messa ai voti dal presidente ottiene il voto favorevole di tutti i componenti della commissione ad eccezione dei cinque sindaci dei comuni montelliani che esprimono all'unanimità voto contrario.

(*Omissis*).

La proposta resta perciò approvata con sette voti, quelli dei sei membri effettivi e del membro aggregato, favorevoli e cinque contrari.

(*Omissis*).

**(3638)**

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

**Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Savona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti nella provincia di Savona le attività di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 novembre 1974, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

*Il Ministro*: Toros

(3706)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1975.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1975.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 28, 29 e 30 aprile si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale addetto agli uffici periferici della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Considerato altresì che dal 21 aprile è iniziata, ed è tuttora in corso, per i medesimi motivi l'astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici periferici della Direzione generale delle imposte dirette;

Ritenuto che in conseguenza di tali eventi si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

che va pertanto emesso il decreto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge suindicato, come modificato con la legge di conversione, limitatamente agli uffici periferici della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, riservandosi di provvedere in ordine al periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici della Direzione generale delle imposte dirette;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è accertato nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1975; con successivo decreto sarà accertato il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici della Direzione generale delle imposte dirette.

Roma, addì 7 maggio 1975

*Il Ministro*: Visentini

(3791)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della società cooperativa agricola « S. Giorgio », in Napoli

Con decreto ministeriale 22 aprile 1975, la società cooperativa agricola « S. Giorgio », in Napoli, costituita per rogito dott. Amedeo Sica in data 10 novembre 1958, rep. 53957, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Vincenzo Montuori.

(3587)

### Scioglimento della società cooperativa di consumo « Agricoltori d'Orvieto », in Orvieto

Con decreto ministeriale 22 aprile 1975, la società cooperativa di consumo « Agricoltori d'Orvieto », in Orvieto (Terni), costituita per rogito dott. Vincenzo Anselmi in data 9 agosto 1945, rep. 576, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giuseppe Amaddeo.

(3588)

### Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia « Colle dei Cappuccini », in Genova-Sestri.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1975, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Colle dei Cappuccini », in Genova-Sestri, costituita in data 9 settembre 1967, per atto a rogito del notaio dott. Antonio Falzone, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Alfio Lamanna.

(3589)

### Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società cooperativa di lavoro « Azeta edilizia », in Oppeano.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1975, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di lavoro « Azeta edilizia », in Oppeano, frazione Cà degli Oppi (Verona), costituita in data 23 aprile 1971, per atto a rogito del notaio dott. Angelo Frillici, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Michele Mercurio.

(3590)

### Scioglimento della « Società cooperativa di consumo fra il personale della manifattura tabacchi », in Modena

Con decreto ministeriale 22 aprile 1975, la « Società cooperativa di consumo fra il personale della manifattura tabacchi », in Modena, costituita per rogito dott. Enrico Manfredi in data 23 luglio 1920, rep. 226/154, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Ferdinando Vellani.

(3585)

### Scioglimento della società cooperativa a r.l. « Immobiliare Noche », in Crevacuore

Con decreto ministeriale 22 aprile 1975, la società cooperativa a r. l. « Immobiliare Noche », in Crevacuore (Vercelli), costituita per rogito avv. Giulio Cortese in data 17 marzo 1969, rep. 53426, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Terenzio Piletta Milanin.

(3586)

### Sostituzione dei liquidatori ordinari della cooperativa edilizia « Previdenza prima », società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1975, il dott. Giuseppantonio Cela è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della cooperativa edilizia « Previdenza prima », società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma, costituita per rogito notaio Enrico Masi in data 8 febbraio 1928, in sostituzione dei signori Giovanni Canitano, Eraldo Carola ed Umberto De Medici.

(3591)

### Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fregelle », in Pontecorvo.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1975 il dott. Ettore Franzese è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fregelle », in Pontecorvo (Frosinone), in sostituzione del rag. Achilleo Casilli.

(3583)

### Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », in Roma.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1975 il dott. Mario Fornari è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », in Roma, in sostituzione del dott. Carlo Chiaratti, deceduto.

(3584)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Vernolio dell'impresa Sariaf

Con decreto ministeriale 25 marzo 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Vernolio, concessa alla impresa Sariaf con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3580)

### Autorizzazione a modificare le etichette e la capacità dei recipienti dell'acqua minerale « Lora »

Con decreto 26 marzo 1975, n. 1528, la S.p.a. Terme di Recoaro, in Recoaro Terme (Vicenza), è stata autorizzata a modificare le etichette e la capacità dei recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Lora » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1960, n. 726, che nel tipo addizionato di anidride carbonica, di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1960, n. 727.

La stessa società è stata inoltre autorizzata a contrassegnare i recipienti di cui sopra con bollini accessori.

(3535)

### Autorizzazione a modificare le etichette e a vendere l'acqua minerale « La Vittoria » anche nel tipo addizionato di anidride carbonica.

Con decreto 26 marzo 1975, n. 1527, la società S.C.A.M.I.F. S.a.s. di Belfrond Adriano e Pollet Renato, in Aosta, via St. Martin de Corleans n. 12, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « La Vittoria » imbottigliata nel tipo come sgorga dalla sorgente, di cui ai decreti ministeriali 23 luglio 1971, n 1167 e 28 novembre 1974, n. 1514, e a vendere la predetta acqua minerale anche nel tipo addizionato di anidride carbonica.

(3536)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 2 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 3322/74.**

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 17.04 | | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: | | | |
| | | B gomme da masticare del genere « chewing gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 17.04-301 | I. inferiore a 60% . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 17.04-305 | II uguale o superiore a 60% . . . . . . . . | — | — | — |
| | 17.04-350 | C. preparazione detta « cioccolato bianco » . . . . . | — | zero | — |
| | | D altri: | | | |
| | | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 17.04-401 | a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | zero | — |
| | | b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 17.04-404 | 1 uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . | — | zero | — |
| | 17.04-407 | 2 uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% . | — | zero | — |
| | | 3 uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%: | | | |
| | 17.04-411 | aa non contenenti amido o fecola . . . | — | zero | — |
| | 17.04-414 | bb altri . . . . . . . . . . | — | zero | — |
| | 17.04-417 | 4 uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% . . | — | zero | — |
| | 17.04-421 | 5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% . . | — | zero | — |
| | 17.04-424 | 6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% . . | — | zero | — |
| | 17.04-427 | 7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% . . | — | zero | — |
| | 17.04-431 | 8 uguale o superiore a 90% . . . . . . . | — | zero | — |
| | | II non nominati: | | | |
| | 17.04-434 | a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 4.623 | zero | — |
| | | b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 17.04-437 | 1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . . | — | zero | — |
| | 17.04-441 | 2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . | — | zero | — |
| | 17.04-444 | 3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . . | — | zero | — |
| | 17.04-447 | 4. uguale o superiore a 70% . . . . . . . | — | zero | — |
| 18.06 | | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: | | | |
| | | A cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio: | | | |
| | 18.06-120 | I. inferiore a 65% . . . . | — | — | — |
| | 18.06-140 | II uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . | — | — | — |
| | 18.06-180 | III uguale o superiore a 80% . . . . | — | — | — |
| | | B gelati: | | | |
| | 18.06-541 | I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte | — | zero | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 18.06 (*segue*) | | II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 18.06-545 | a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . | 900 | zero | — |
| | 18.06-560 | b. uguale o superiore a 7% . . . . . | 6.772 | zero | — |
| | | C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao: | | | |
| | 18.06-601 | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 7.955 | zero | — |
| | | II. altri: | | | |
| | | a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 18.06-604 | 1. inferiore a 50% . . . . . . . . . | — | zero | — |
| | 18.06-607 | 2. uguale o superiore a 50% . . . . . . . | — | zero | — |
| | | b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 18.06-611 | 1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . | — | zero | — |
| | 18.06-614 | 2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . . | — | zero | — |
| | 18.06-617 | 3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . . | — | zero | — |
| | 18.06-621 | 4. uguale o superiore a 6% . . . . . . . | — | zero | — |
| | | D. altre: | | | |
| | | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 18.06-991 | a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | 10.121 | zero | — |
| | 18.06-992 | b. altre . . . . . . . . . . . . | 10.121 | — | — |
| | | II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | | a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%: | | | |
| | 18.06-993 | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | — | zero | — |
| | 18.06-994 | 2. altre . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%: | | | |
| | 18.06-995 | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | 36.419 | — | — |
| | | 2. altre: | | | |
| | 18.06-996 | aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari | — | zero | — |
| | 18.06-997 | bb. non nominate . . . . . . . . . | 36.419 | — | — |
| | | c. uguale o superiore a 26%: | | | |
| | 18.06-998 | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | vedasi regime delle voci 21.07-F a VI a IX | — | — |
| | 18.06-999 | 2. altre . . . . . . . . . . . . | | — | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 19.01 | | Estratti di malto: | | | |
| | 19.01-001 | A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90% | — | — | — |
| | 19.01-005 | B. altri . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| 19.02 | | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso: | | | |
| | 19.02-010 | A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30% | — | — | |
| | | B altre: | | | |
| | | I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | | a aventi tenore in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%: | | | |
| | 19.02-015 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | — | — |
| | | 2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 19.02-020 | aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% | — | — | — |
| | 19.02-025 | bb. uguale o superiore a 60% . . . . . . | — | — | — |
| | | b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%: | | | |
| | 19.02-030 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | — | — |
| | 19.02-035 | 2. altre . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%: | | | |
| | 19.02-040 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | — | — |
| | 19.02-045 | 2. altre . . . . . . . . | — | — | — |
| | | d aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%: | | | |
| | 19.02-050 | 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | — | — |
| | 19.02-055 | 2. altre . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%: | | | |
| | 19.02-060 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | — | — |
| | 19.02-065 | 2. altre . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%: | | | |
| | 19.02-070 | 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | — | — |
| | 19.02-075 | 2 altre . . . . . . . | — | — | — |
| | 19.02-080 | g aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85% | — | — | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 19.02 (segue) | | II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 19.02-085 | a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . | — | — | — |
| | 19.02-090 | b. uguale o superiore a 5% . . . . . . . | — | — | — |
| 19.03 | | Paste alimentari: | | | |
| | 19.03-100 | A. contenenti uova . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | B. altre: | | | |
| | 19.03-901 | I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . . | — | — | — |
| | 19.03-905 | II. non nominate . . . . . . . . . . | — | — | — |
| 19.04 | 19.04-000 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate . . . . . | — | — | — |
| 19.05 | | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili: | | | |
| | 19.05-100 | A. a base di granturco . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 19.05-300 | B. a base di riso . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 19.05-900 | C. altri . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| 19.06 | 19.06-000 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | — | — | — |
| 19.07 | | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta: | | | |
| | 19.07-100 | A. pane croccante detto « Knackebrot » . . . . . . . . | 608 | — | 2.199 |
| | 19.07-200 | B. pane azzimo (Mazoth) . . . . . . . . . | — | — | zero |
| | 19.07-300 | C. pane di glutine per diabetici . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola: | | | |
| | 19.07-701 | I. inferiore a 50% . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 19.07-705 | II. uguale o superiore a 50% . . . . . . . . | — | — | — |
| 19.08 | | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: | | | |
| | | A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 19.08-101 | I. inferiore a 30% . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 19.08-104 | II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . . | — | — | — |
| | 19.08-107 | III. uguale o superiore a 50% . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | B altri: | | | |
| | | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 19.08-201 | a. inferiore a 70% . . . . . . . . . . | — | zero | — |
| | 19.08-204 | b. uguale o superiore a 70% . . . . . . . | — | zero | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 19.08 (segue) | | II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%: | | | |
| | 19.08 207 | a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | — | zero |
| | | b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%: | | | |
| | 19.08-211 | 1 non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte | — | zero | — |
| | 19.08 214 | 2. altri | — | zero | — |
| | | c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%: | | | |
| | 19.08-217 | 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte | — | zero | — |
| | 19.08-221 | 2. altri | — | zero | — |
| | | d aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%: | | | |
| | 19.08-224 | 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte | — | zero | — |
| | 19.08 227 | 2. altri | — | zero | — |
| | | II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%: | | | |
| | | a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 19.08 231 | 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte | — | — | zero |
| | 19.08 234 | 2. altri | 14.644 | — | zero |
| | | b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%: | | | |
| | 19.08-237 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte | — | zero | — |
| | 19.08 241 | 2. altri | 3.515 | zero | — |
| | | c aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%: | | | |
| | 19.08 244 | 1 non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte | — | zero | — |
| | 19.08 247 | 2. altri | — | zero | — |
| | | IV aventi tenore, in peso di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%: | | | |
| | | a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 19.08 251 | 1 non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte | — | — | zero |
| | 19.08 254 | 2. altri | 5.856 | — | zero |
| | | b aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%: | | | |
| | 19.08 257 | 1 non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte | — | zero | — |
| | 19.08 261 | 2 altri | 5.681 | zero | — |
| | | V aventi tenore, in peso di amido o di fecola uguale o superiore a 65%. | | | |
| | 19.08 264 | a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — | — | zero |
| | 19.08-267 | b altri . | — | zero | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 21.01 | | Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: | | | |
| | | A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: | | | |
| | 21.01 105 | II. altri . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | B estratti: | | | |
| | 21.01 305 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| 21.06 | | Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: | | | |
| | | A. lieviti naturali vivi: | | | |
| | | II. lieviti di panificazione: | | | |
| | 21.06-151 | a. secchi . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 21.06-155 | b. altri . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| 21.07 | | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | | | |
| | | A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: | | | |
| | 21.07-101 | I. granturco . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 21.07-104 | II. riso . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 21.07-107 | III altri . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | B paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene: | | | |
| | 21.07-201 | I. paste alimentari non ripiene, cotte . . . . . . | — | — | — |
| | | II. paste alimentari ripiene: | | | |
| | 21.07-204 | a. cotte . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 21.07-207 | b. altre . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | C. gelati: | | | |
| | 21.07-311 | I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte | — | — | — |
| | | II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 21.07-315 | a. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % . . . | 900 | — | — |
| | 21.07-350 | b. uguale o superiore a 7 % . . . . . . . | 6.772 | — | — |
| | | D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: | | | |
| | | I. iogurt preparati: | | | |
| | | a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 21.07-411 | 1. inferiore a 1,5 % . . . . . . . . . . | 19.667 | — | — |
| | 21.07-412 | 2. uguale o superiore a 1,5 % . . . . . . | 44.041 | — | — |
| | | b altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 21.07-415 | 1. inferiore a 1,5 % . . . . . . . . . | 1.741 | — | — |
| | 21.07-416 | 2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % . | 5.381 | — | — |
| | 21.07-417 | 3 uguale o superiore a 4 % . . . . . . . | 39.151 | — | — |
| | | II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | | a inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38): | | | |
| | 21.07-451 | 1. inferiore a 40 % . . . . . . . | 21.850 | — | — |
| | 21.07-453 | 2 uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % . | 31.687 | — | — |
| | 21.07-455 | 3 uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % . | 40.434 | — | — |
| | 21.07-457 | 4 uguale o superiore a 70 % . . | 57.918 | — | — |
| | 21.07-458 | b. uguale o superiore a 1,5 % . . . . | 43.939 | — | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 21.07 (seg.) | 21.07.700 | E. preparazioni dette «fondute» . . . . . | 29.363 | — | — |
| | | F. altre: | | | |
| | | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | | a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | | 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: | | | |
| | 21.07.802 | aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% | — | — | — |
| | 21.07.803 | bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% | — | — | — |
| | 21.07.804 | cc. uguale o superiore a 45% . . | — | — | — |
| | | b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: | | | |
| | 21.07.805 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | — | — | — |
| | | 2 aventi tenore in peso, di amido o di fecola: | | | |
| | 21.07.806 | aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% | — | — | — |
| | 21.07.807 | bb uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% | — | — | — |
| | 21.07.808 | cc uguale o superiore a 45% . . . | — | — | — |
| | | c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: | | | |
| | 21.07.809 | 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | — | — | — |
| | | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | | |
| | 21.07.810 | aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% . | — | — | — |
| | 21.07.811 | bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% | — | — | — |
| | 21.07.812 | cc uguale o superiore a 45% . | — | — | — |
| | | d aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: | | | |
| | 21.07.813 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | — | — | — |
| | | 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: | | | |
| | 21.07.814 | aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% | — | — | — |
| | 21.07.815 | bb. uguale o superiore a 32% . . . | — | — | — |
| | | e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%: | | | |
| | 21.07.816 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | — | — | — |
| | 21.07.817 | 2. altre . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 21.07.818 | f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85% | — | — | — |
| | | II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%: | | | |
| | | a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 21.07.819 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 9.738 | — | — |
| | | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | | |
| | 21.07.820 | aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% . | 8.538 | — | — |
| | 21.07.821 | bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% . | 7.922 | — | — |
| | 21.07.822 | cc. uguale o superiore a 45% . . . . . | 7.297 | — | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 21.07 (*segue*) | | b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: | | | |
| | 21.07-823 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 2.541 | — | — |
| | | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | | |
| | 21.07-824 | aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% | 3.365 | — | — |
| | 21.07-825 | bb. uguale o superiore a 32% . . . . | 2.741 | — | — |
| | | c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: | | | |
| | 21.07-826 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | — | — | — |
| | | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | | |
| | 21.07-827 | aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% | — | — | — |
| | 21.07-828 | bb. uguale o superiore a 32% . . . . | — | — | — |
| | | d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: | | | |
| | 21.07-829 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | — | — | — |
| | 21.07-830 | 2. altre . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 21.07-831 | e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% | — | — | — |
| | | III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%: | | | |
| | | a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 21.07-832 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 19.576 | — | — |
| | | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | | |
| | 21.07-833 | aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% . | 18.326 | — | — |
| | 21.07-834 | bb. uguale o superiore a 32% . . . . | 17.710 | — | — |
| | | b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: | | | |
| | 21.07-835 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 12.328 | — | — |
| | 21.07-836 | 2. altre . . . . . . . . | 13.153 | — | — |
| | | c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: | | | |
| | 21.07-837 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 6.639 | — | — |
| | 21.07-838 | 2. altre . . . . . . . . . . . | 5.548 | — | — |
| | | d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: | | | |
| | 21.07-839 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | — | — | — |
| | 21.07-840 | 2. altre . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 21.07-841 | e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% | — | — | — |
| | | IV aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%: | | | |
| | | a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 21.07-842 | 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 29.363 | — | — |
| | 21.07-843 | 2. altre . . . . . . . . . . . . . | 28.114 | — | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 21.07 (segue) | | b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: | | | |
| | 21 07 844 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 22.116 | — | — |
| | 21 07 845 | 2. altre | 21.316 | — | — |
| | 21 07 846 | c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% | 16.427 | — | — |
| | | V aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%: | | | |
| | | a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 21 07 847 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 44.041 | — | — |
| | 21 07 848 | 2 altre | 43.733 | — | — |
| | 21 07 849 | b aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% | 38.868 | — | — |
| | | VI aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%: | | | |
| | | a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 21 07 850 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 56.069 | — | — |
| | 21 07 851 | 2. altre . . . . . . . . . . . . | 54.820 | — | — |
| | | b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%: | | | |
| | 21 07 852 | 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 45.715 | — | — |
| | 21 07 853 | 2 altre . . | 44.782 | — | — |
| | 21 07 854 | c aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25% | 32.779 | — | — |
| | | VII aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%: | | | |
| | | a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |
| | 21 07 855 | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola | 86.340 | — | — |
| | 21 07 856 | 2. altre . . | 85.632 | — | — |
| | | b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%: | | | |
| | 21 07 857 | 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido e di fecola | 75.995 | — | — |
| | 21 07 858 | 2 altre . . | 80.768 | — | — |
| | | VIII aventi tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%: | | | |
| | 21 07 859 | a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 111.014 | — | — |
| | 21 07 860 | b altre . . . | 105.841 | — | — |
| | 21 07 861 | IX aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% | 134.563 | — | — |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Elementi mobili | Diritti addizionali (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zucchero | Farina |
| 22.02 | | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: | | | |
| | | B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| | 22.02-101 | I. inferiore a 0,2% . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 22.02-104 | II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . . | — | — | — |
| | 22.02-107 | III. uguale o superiore a 2% . . . . . . . . | 1.183 | — | — |
| 29.04 | | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: | | | |
| | | C. polialcoli: | | | |
| | 29.04-710 | II. mannite . . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | III. sorbite: | | | |
| | | a. in soluzione acquosa: | | | |
| | 29.04-730 | 1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite | — | — | — |
| | 29.04-750 | 2. altra . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| | | b. altra: | | | |
| | 29.04-770 | 1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite | — | — | — |
| | 29.04-790 | 2. altra . . . . . . . . . . . . | — | — | — |
| 35.05 | | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola: | | | |
| | 35.05-110<br>35.05-150 | A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . . . . | — | — | — |
| | | B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura: | | | |
| | 35.05-501 | I. inferiore a 25%, in peso . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 35.05-503 | II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso . | — | — | — |
| | 35.05-505 | III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in peso . | — | — | — |
| | 35.05-507 | IV. uguale o superiore a 80%, in peso . . . . . | — | — | — |
| 38.12 | | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: | | | |
| | | A. bozzime preparate e appretti preparati: | | | |
| | | I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: | | | |
| | 38.12-111 | a. inferiore a 55%, in peso . . . . . . . . . | — | — | — |
| | 38.12-113 | b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso | — | — | — |
| | 38.12-115 | c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso | — | — | — |
| | 38.12-117 | d. uguale o superiore a 83%, in peso . . . . . | — | — | — |

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa del Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . . . . . . . . . . . . L. zero per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . . . . . . . » zero per 100 kg
Farina di segala . . . . . . . . . . . . . . . » 2.199 per 100 kg

(3606)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media di Sannazzaro de' Burgondi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 10 settembre 1974, n. 5388/1, la cassa scolastica della scuola media di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) è autorizzata ad accettare una donazione di L. 500.000 (cinquecentomila) per aumentare il capitale relativo al premio di studio intitolato a « Mariangela Montanari ».

(3593)

### Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media « E. Cocchia » di Avellino ad accettare una donazione

Con il decreto del prefetto della provincia di Avellino 28 dicembre 1974, n. 3147/1, la cassa scolastica della scuola media « E. Cocchia » di Avellino è autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000 (unmilione) per l'istituzione di 3 premi di studio da intestarsi al nome di « Mario Cillo ».

(3594)

### Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Aldo Chechi, nato a S. Quirico d'Orcia (Siena) il 3 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 23 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(3539)

### Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

La dott.ssa Irma Bottazzi, nata a Genova il 12 aprile 1939, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Bologna in data 12 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3540)

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 150, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 novembre 1969 dalla prof.ssa Di Palo Maddalena, avverso e per l'annullamento della decisione gerarchica adottata dal Ministero della pubblica istruzione, in data 17 agosto 1969, n. 8129, circa la mancata retribuzione nei mesi estivi delle ore di insegnamento prestato nel doposcuola.

(3602)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n 79, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti il 15, 17 e 25 febbraio 1972 dai professori Bruni Giuseppe, Nori Giuseppe e Sponcichetti Tiberio, avverso le note ministeriali con le quali è stata negata l'applicazione del beneficio (passaggio al ruolo *B*) previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 340.

(3582)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 149, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 30 dicembre 1969 dal prof. Costanzo Giovanni, contro la decisione ministeriale 27 giugno 1969, n. 6136, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso avverso la nota provveditoriale di risoluzione del rapporto di impiego 17 marzo 1969, n. 1690/G.

(3598)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 349, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 marzo 1972 dalla professoressa Picarelli Lorenzina Carmela, che impugna la decisione 22 febbraio 1972, numeri 807 - 1359 - 1258, con la quale la commissione ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, ha respinto i ricorsi gerarchici prodotti dalla stessa in data 24 e 25 gennaio 1972.

(3599)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 148, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 giugno 1971 dal prof. Cantiero Mario, avverso la decisione 17 marzo 1971 adottata dal provveditore agli studi di Sassari con la quale respingeva il ricorso gerarchico circa la sanzione disciplinare della « censura » adottata dal preside della scuola media di Ossi.

(3597)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 152, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 20 marzo 1971 dal sig. Troiano Giovanni per l'annullamento della decisione gerarchica emessa il 5 febbraio 1971 dal provveditore agli studi di Napoli concernente la reiezione del reclamo elencato dal ricorrente avverso la sanzione, inflitta al figlio Mario, della sospensione fino al termine delle lezioni (anno scolastico 1970-71).

(3601)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 351, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 31 marzo 1971 dalla professoressa Ruffino Angela, avverso la decisione del 28 ottobre 1970 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Palermo, che respingeva il gravame gerarchico proposto dall'interessata, circa la decadenza della stessa dalla nomina per l'insegnamento di applicazioni tecniche femminili.

(3600)

# ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

### Avviso di rettifica

Nell'avviso del 23 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 29 aprile 1975, riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % s.s. opere straordinarie del Mezzogiorno; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. società Edison; 6 % s.s. export; 6 % s.s. export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. sviluppo industriale; 6 % serie ordinaria trentennali; 6 % s.s. export A; 6 % s.s. export B; 6 % serie ordinaria ventennali; 7 % s.s. sviluppo industriale; 7 % s.s. export A; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale, sono apportate le seguenti correzioni:

pag. 2803, prima colonna, quarantaseiesimo rigo: anzichè *7) s.s. sviluppo industriale,* rettificare in: *7) 6 % s.s. sviluppo industriale;*

pag. 2803, seconda colonna, undicesimo rigo: anzichè *34 titoli di L. 1.000.000,* rettificare in: *24 titoli di L. 1.000.000;*

pag 2805, seconda colonna, undicesimo rigo: anzichè *n. 312 titoli di L. 500.000,* rettificare in: *n. 315 titoli di L. 500.000.*

(3763)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Annullamento della prova attitudinale del concorso a cento posti di assistente sociale in prova**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974, registro n. 21, foglio n. 57, col quale è stato indetto un concorso a cento posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975, registro n. 5, foglio n. 376, che modifica l'art. 5 del bando di concorso sopra indicato, limitatamente alla prova attitudinale;

Visto il verbale n. 2 del 26 marzo 1975 sulle operazioni relative allo svolgimento dell'esame di cui sopra;

Visto il verbale n. 3 del 26 marzo 1975, col quale la commissione esaminatrice del concorso ha sospeso la prova attitudinale per i motivi indicati nel verbale stesso;

Ritenuto che tali motivi giustificano l'annullamento della prova;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La prova attitudinale del concorso a cento posti di assistente sociale in prova, iniziata e successivamente sospesa dalla commissione esaminatrice il 26 marzo 1975, è annullata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1975

*Il Ministro*: REALE

**(3747)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso per l'ammissione di sei ufficiali al 6° corso superiore tecnico del genio.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per l'ammissione di sei ufficiali al 6° corso superiore tecnico del genio;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico del genio è composta come segue:

*Presidente*:
magg. gen. S.Te.G. s.p.e. Ciceri Carlo.

*Membri*:
col. S.Te G. s.p.e. Ressa Nunzio;
col. S.Te G. s.p.e. Raimondi Elio;
ten. col. S.Te.G. s.p.e. Fidanza Roberto.

*Segretario senza diritto a voto*:
Albanese dott ssa Maria Gabriella, consigliere.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso citato nelle premesse, dai seguenti professori di lingua estera:

Lun prof. Luigi, docente di filologia germanica;
Morelli prof.ssa Leda, docente di lingua francese;
Travik prof. Wilbur, docente di lingua inglese.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

*Presidente*:
col. S.Te.G. s.p.e. Spanò Giacomo.

*Membri*:
ten. col. S.Te.G. s.p.e. Fidanza Roberto;
ten. col. S.Te G. s.p.e. Lambiase Romano;
ten. col. S.Te.G. s.p.e. Matarrese Stefano;
magg. S.Te.G. s.p.e. Martucci Giuseppe.
Cestelli Guidi prof. Carlo, per l'esame di costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
Castagna prof. Arnaldo, per l'esame di meccanica applicata;
Schiaffino prof. Piero, per l'esame di elettronica generale;
Maura prof. Giancarlo, per l'esame di chimica applicata.

*Segretario senza diritto a voto*:
magg. g. s p.e. Natale Paolo.

Art. 4.

Ai professori Cestelli Guidi Carlo, Castagna Arnaldo, Schiaffino Piero e Maura Giancarlo, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1975

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1975*
*Registro n. 6 Difesa, foglio n. 105*

**(3551)**

**Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1974, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 52;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1974, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1974, registro n. 23 Difesa, foglio n. 138;

Considerato che il magg. gen. C.C.r.c. in s.p.e. Marino Antimo, membro della suddetta commissione per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e di geografia economica, non potrà esplicare tale incarico per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio;

Decreta:

*Articolo unico*

Il magg. gen. C.C.r.c. in s.p.e. Marino Antimo, membro della commissione esaminatrice del concorso in preambolo, per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e di geografia economica, è sostituito in detto incarico dal magg. gen. C.C.r.c. in s.p.e. Di Cagno Pasquale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1975

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975*
*Registro n. 6 Difesa, foglio n. 80*

(3625)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 641 del 16 febbraio 1974, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Viste le designazioni pervenute;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il proprio decreto n. 1436 del 17 aprile 1975, con il quale il dott. Mario Paduano è stato nominato componente prescelto dalle giunte comunali interessate, su terna di medici condotti proposta dall'ordine dei medici di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione in premesse è così costituita:

*Presidente*:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto vicario.

*Componenti*:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore dirigente in servizio presso la regione Marche;
Pucci dott. Pier Alberto, medico provinciale di Macerata;
Miti prof. Luigi, primario medico dell'ospedale « Umberto I » di Ancona;
Masera prof. Nino, primario chirurgo dell'ospedale geriatrico di Ancona;
Paduano dott. Mario, medico condotto di Ancona.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Domenico Mastroianni, funzionario direttivo in servizio presso la regione Marche.

Le prove d'esame avranno inizio non prima d'un mese a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, addì 18 aprile 1975

*Il medico provinciale*: PAOLUCCI

(3629)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

**Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2735 del 27 maggio 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1969, nel comune di Massalubrense, nel consorzio tra i comuni di Palma Campania, S. Gennaro Vesuviano, Striano e Carbonara di Nola, nel consorzio tra i comuni di Piano di Sorrento, Meta, Santo Agnello e Sorrento, nel consorzio tra i comuni di S. Giuseppe Vesuviano e Terzigno;

Visto il proprio decreto n. 1485 del 18 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il successivo decreto n. 5216 del 1° dicembre 1973 con il quale è stato modificato il precedente decreto n. 1485 relativamente alla designazione del funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Visto il decreto n. 4990 del 9 marzo 1973 con il quale il medico provinciale di Napoli ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la nota n. 836 del 18 gennaio 1974, della giunta regionale della Campania, con la quale si afferma che le designazioni dei componenti le commissioni per posti di veterinario condotto sono di competenza esclusiva della regione;

Ritenuto necessario procedere alla modifica della composizione della commissione di cui ai precedenti decreti n. 1485 e n. 5216 di questo ufficio;

Viste le designazioni della giunta regionale della Campania;

Visto il proprio decreto n. 1104 del 15 febbraio 1974;

Vista la circolare n. 1 del 29 marzo 1972 del presidente *pro tempore* della giunta regionale della Campania;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1969 è modificata come segue:

*Presidente*:

Catenacci dott. Giuseppe, funzionario della regione Campania.

*Componenti*:

Ferraro dott. Alberto, funzionario veterinario della regione Campania;
Bonaduce prof. Antonio, ordinario di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Napoli;
Papparella prof. Vincenzo, ordinario di patologia aviare dell'Università di Napoli;
Cianciulli dott. Mario, vice prefetto presso la prefettura di Napoli;
Montemurro dott. Nicola, veterinario condotto di Pompei.

*Segretario*:

Conte dott. Gennaro, funzionario della regione Campania.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Campania, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 18 aprile 1975

*Il veterinario provinciale*: MEMOLA

(3557)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751210)